



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 del 28 maggio 2019

Oggetto: Integrazione Decreto n. 5 del 20/05/2019 - **Nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza**

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE

PREMESSO che l'art. 50 comma 10) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Presidente la competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. che prevede che, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Presidente ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 23/01/1998 il Geom. Giovanni Draghi è stato nominato quale Responsabile dell'Area 3 "Infrastrutture – Trasporti – Protezione Civile – Difesa del Suolo – Politiche del territorio – Ambiente" nonché con successivo Decreto del Presidente n. 2 del 10/10/2012 è stato nominato il Geom. Giovanni Draghi quale Responsabile del Servizio Area 4 "Agricoltura, Foreste ed Attività Produttive";

DATO ATTO che con decreto del Presidente della Comunità Montana n. 5 del 20/05/2019 il Geom. Giovanni Draghi è stato nominato, quale Responsabile dell'Area 3 "Infrastrutture – Trasporti – Protezione Civile – Difesa del Suolo – Politiche del territorio – Ambiente" nonché Responsabile del Servizio Area 4 "Agricoltura, Foreste ed Attività Produttive";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 36 del 20/12/2018 avente all'oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza" che all'allegato A) art. 16 disciplina che ... *La Comunità Montana attribuisce ad un funzionario apicale con posizione organizzativa la Responsabilità e la Direzione dell'unità organizzativa che svolge l'attività di Centrale Unica di Committenza. L'attribuzione della responsabilità è formalizzata con decreto del presidente della Comunità Montana.*

VISTO l'art.13 – Area delle posizioni organizzative – del CCNL 21.05.2018 che prevede:

1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

- a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

2. **Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D**, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) *presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*
- b) *omissis*

3. **Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. - art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative**

1. *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.*
2. *In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000;*

VISTO l'art. 14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'Area delle Posizioni Organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 46 del 20/05/2019 **con cui sono state istituite** le seguenti posizioni organizzative, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, **confermando** la precedente struttura organizzativa dell'ente.

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Esecutiva n. 47 del 20/05/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa (art. 14 C.C.N.L. 21.05.2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15 C.C.N.L. 21 maggio 2018);

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". **La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima** indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., "senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa".

DATO ATTO CHE

- a) la Comunità Montana è Ente capofila, di tutti i comuni facente parte della stessa, del servizio di Centrale Unica di Committenza;
- b) occorre individuare nell'organico dell'Ente della figura tecnica, onde affidare la responsabilità e la gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza;
- c) analizzati i curricula dei dipendenti aventi i requisiti per la nomina a posizione organizzativa e valutato attentamente: la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite, al fine di individuare i dipendenti ritenuti più idonei a ricoprire gli incarichi di responsabile di settore è risultato che non vi sono dipendenti aventi requisiti per ricoprire la posizione organizzativa dei servizi sopra richiamati;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 che prevede che il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente;

RITENUTO, dunque, con il presente decreto, di provvedere ad individuare i Responsabili di Area e il loro sostituto nei casi di assenza;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

DECRETA

di nominare quale responsabile della Centrale Unica di Committenza, il Responsabile dell'Area 3 "Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Politiche del territorio, Ambiente" Geom. Giovanni Draghi , ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, fino al 31/12/2020 a decorrere dal 1° del mese successivo all'approvazione di questo atto.

- 1) di dare atto che l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire;
- 2) di prevedere una retribuzione di risultato pari a quanto riportato nella deliberazione di Giunta Esecutiva n. 47 del 20/05/2019 avente per oggetto "Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa (art. 14 CCNL 21 maggio 2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art.15 CCNL 21 maggio 2018) – Pesatura PO – Approvazione";
- 3) di assegnare agli stessi la nomina di "datore di lavoro" ai sensi del d. lgs. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) di attribuire agli stessi la potestà di emanare tutti gli atti gestionali pertinenti ai servizi sopra riportati.



(Gianfranco ALBERTI)

Prot. n. 1517-I-3-026

Per ricevuta:
Giovanni DRAGHI